

Informativa sulla sostenibilità dei Servizi Finanziari

1. Premessa

La Commissione Europea ha pubblicato nel marzo del 2018 il Piano d'Azione per la finanza sostenibile, in attuazione dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in cui delinea la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Nello specifico, il Piano d'azione individua i tre seguenti obiettivi:

- I. riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- II. gestire i rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché
- III. promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.

Nell'ambito di tale Piano rientra l'emanazione del **Regolamento (UE) 2019/2088**, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. «**SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation**»).

Uno degli obiettivi di tale Regolamento è fornire agli investitori finali informazioni in merito all'integrazione dei rischi di sostenibilità e degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità nei processi decisionali dei partecipanti ai mercati finanziari (soggetti che rendono disponibili prodotti finanziari quale il servizio di gestioni di portafogli) e dei consulenti finanziari (soggetti che prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni).

Le disposizioni introdotte dall'SFDR trovano applicazione:

- **la Banca**, in qualità di consulente finanziario, in quanto ente creditizio che presta la consulenza in materia di investimenti o assicurativa sui seguenti prodotti finanziari:
 - un prodotto di investimento assicurativo (IBIPs);
 - le quote di OICVM (Fondi comuni di investimento e SICAV);
 - un prodotto pensionistico.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento SFDR, la Banca rende disponibili nella presente sezione dei rispettivi siti web le informazioni riguardanti:

- l'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento ovvero nell'ambito delle consulenze in materia di investimenti o assicurative (art. 3 SFDR);
- un'informativa in merito alle politiche di due diligence per quanto riguarda gli effetti negativi nelle decisioni di investimento ovvero delle consulenze sui fattori di sostenibilità (art. 4 SFDR);
- la coerenza delle politiche di remunerazione con l'integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 SFDR).

Al fine di agevolare la comprensione delle informazioni riportate nei paragrafi successivi si forniscono di seguito le seguenti definizioni ai sensi dell'SFDR:

- **rischi di sostenibilità:** gli eventi o le condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe causare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento;
- **fattori di sostenibilità:** le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- **principali impatti negativi:** gli impatti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (art. 3 SFDR)

I processi decisionali relativi agli investimenti riferiti alle linee di gestione di portafogli offerte alla clientela, sono definiti dall'Ente che presta il servizio di gestione, per i quali si rimanda al seguente link: <https://www.cassacentrale.it/it/products/soluzioni-di-investimento/gestioni-patrimoniali?p=523>.

Nell'ambito della consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativo, la Banca prevede l'esame della documentazione resa dai produttori in merito ai rischi di sostenibilità e al loro impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono considerate nell'ambito del processo distributivo alla clientela per informarla delle caratteristiche ambientali o sociali promosse e degli eventuali rischi di sostenibilità individuati dal produttore.

3. Dichiarazione sugli impatti negativi sulla sostenibilità (art. 4 SFDR)

Per quanto concerne l'attività di consulenza, la banca non prende al momento in considerazione gli effetti negativi, ma ha avviato le attività finalizzate a considerare tali effetti sui fattori di sostenibilità con riferimento alle decisioni di investimento della clientela sulla base delle raccomandazioni fornite dalla Banca. Al momento non è possibile effettuare una valutazione adeguata di tali effetti in attesa di un consolidamento ulteriore della normativa di riferimento e in assenza della disponibilità di fonti informative da parte dei produttori.

La Banca pubblicherà, qualora disponibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, le informazioni concernenti la valutazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

4. Politica di remunerazione (art. 5 SFDR)

La Banca considera la sostenibilità parte integrante della propria cultura e uno degli elementi fondamentali del proprio modello di business, in grado di generare valore aggiunto nel lungo termine e contribuire alla realizzazione dei propri obiettivi e dei propri valori di Libertà, Relazione, Innovazione e Impegno verso gli stakeholder, a partire da clienti, investitori e collettività.

Tali obiettivi sono allineati con l'Action Plan definito dalla Commissione Europea per rafforzare il ruolo della finanza nella realizzazione di un'economia efficiente che consegua anche obiettivi ambientali e sociali.

A tal proposito la Banca si impegna a perseguire una progressiva integrazione dei temi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance all'interno della strategia, della gestione dei rischi e dei processi di remunerazione, promuovendo un approccio sistemico, inclusivo e trasparente che sia in grado di garantire anche il rispetto dei principi di pluralità, pari opportunità, equità e non discriminazione di genere.

La SFDR1 prevede che la Banca includa nelle proprie politiche di remunerazione e incentivazione informazioni su come le stesse siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità.

In linea con quanto espresso dalla guida BCE sui rischi climatici, e come enunciato negli orientamenti dell'EBA, le politiche e prassi di remunerazione della banca verranno integrate al fine di:

- stimolare comportamenti coerenti con l'approccio (al rischio) climatico e ambientale, nonché con gli impegni assunti su base volontaria dalla Banca nella prevenzione gestione e riduzione degli impatti ambientali generati sia direttamente sia indirettamente dalle proprie attività;

- contribuire a promuovere sempre più un approccio a lungo termine per la gestione dei rischi climatici e ambientali.

Per incoraggiare comportamenti coerenti con l'approccio (al rischio) climatico e ambientale la Banca valuterà la definizione anche di obiettivi in questo ambito.

Ritenendo che le tematiche ESG siano un fattore chiave per rafforzare i risultati finanziari del proprio business, la Banca valuterà se inserire specifici obiettivi di sostenibilità per l'eventuale erogazione e calcolo della componente variabile della remunerazione. Tali obiettivi dovranno essere coerenti con il proprio modello di business e integrati nella propria strategia aziendale.

La Banca assicura una sana ed efficace gestione dei rischi di sostenibilità, anche attraverso un sistema di remunerazione che non incoraggia l'assunzione di rischi legati a fattori ESG.

L'eventuale riconoscimento di un fattore premiante sarà sottoposto ad una verifica di tipo qualitativo, volto a verificare che non si determini un incremento del rischio reputazionale derivante dai fattori ESG.